

(N. 903)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1955

Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione degli organici del personale di gruppo A dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in rapporto agli ingenti lavori della ricostruzione rese necessaria la emanazione del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, con il quale si aumentò in via transitoria il predetto organico, la cui struttura, pur con le modificazioni del decreto presidenziale 30 giugno 1950, n. 627, risaliva al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

L'articolo 2 del citato decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, prevedeva, peraltro, che l'aumento di 158 posti di gruppo A fosse riassorbito entro il 31 dicembre 1955.

È da rilevare, all'approssimarsi del termine previsto per il riassorbimento, che l'Amministrazione ferroviaria in questi ultimi anni si è trovata a dover fronteggiare compiti assai

vasti ai quali i normali ruoli organici non erano stati commisurati; basti citare, ad esempio, l'immenso lavoro della ricostruzione. Essa deve inoltre fronteggiare tuttora esigenze straordinarie come la sovrintendenza a notevolissimi lavori della ricostruzione stessa ancora non espletati e, maggiormente, del miglioramento delle linee per somme ingentissime, come sono quelli della elettrificazione per 160 miliardi e delle opere straordinarie per conto della Cassa del Mezzogiorno per 75 miliardi. E tali lavori, si sottolinea, non rientrano nelle normali attività di una azienda di gestione, come è quella ferroviaria, attività alle quali sono commisurati i ruoli dei dirigenti.

È evidente, quindi, che l'espletamento di tali nuovi compiti affidati all'Amministrazione ferroviaria dopo il 1948, non avrebbe potuto non far sorgere ed acuire il problema del riassor-

bimento dei posti transitoriamente aumentati in vista di esigenze che, anzichè esaurirsi, si sono prolungate nel tempo.

Il riassorbimento è stato potuto quindi effettuare, in misura limitatissima (n. 14 posti) e, sia per il breve periodo di tempo ancora a disposizione dell'Amministrazione sia, maggiormente, per la ingente mole di lavoro e di attività ancora da espletare, appare estremamente problematica la possibilità di adempiere all'obbligo di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178; entro il termine stabilito, senza incidere negativamente sul buon funzionamento dell'Amministrazione.

Col disegno di legge in esame si stabilisce pertanto la proroga del riassorbimento dell'eccedenza di organico al 31 dicembre 1958, determinando altresì, nell'articolo stesso, l'aliquota annuale del riassorbimento. Tale aliquota viene contenuta, per i primi due anni, in misura inferiore a quella degli anni successivi per tener conto della difficile situazione dei ruoli che negli anni stessi si verifica, agli effetti delle normali promozioni del gruppo A, in dipendenza dell'obbligo di accantonamenti e di riserve di posti previsti da leggi particolari, quali la legge 1° dicembre 1951, n. 1309, la legge 30 novembre 1952, n. 1844 e la legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per il totale riassorbimento delle unità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'articolo 2 dello stesso decreto, è prorogato al 31 dicembre 1958.

Il riassorbimento stesso dovrà essere effettuato in modo che la eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga eliminata in ragione di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31 dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.